



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- OGGETTO: DITTA S.E.A.P. SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI - P. IVA 01717960841 - STAZIONE DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (TRA CUI R.S.U.) SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LERCARA FRIDDI (PA) ZONA INDUSTRIALE, F.M. N. 27 PARTICELLE N. 604 E 605 - LOTTI N. 8 E 9. MODIFICA.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTO il D.P. Reg. n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*" (SISTRI) e ss.mm.ii.;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - *"in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi....."*;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che *"l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento"*;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 - "Criteri di formazione delle tariffe" dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA la nota prot. 65121 del 23 Novembre 2012, acquisita al protocollo del Dipartimento in data 30/11/2012 al n. 53106, con la quale il Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA ritiene che il progetto non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- VISTO il Decreto n. 338 del 27/03/2014 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazione, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. la Ditta SEAP S.r.l. – Società Europea Appalti Pubblici, con sede legale in Aragona Zona Industriale ASI – Rustico A/6, è stata autorizzata alla realizzazione ed alla gestione della Stazione di Trasferenza di rifiuti non pericolosi, tra cui RSU, sito nel territorio del Comune di Lercara Friddi (PA) nell'Area di Sviluppo Industriale, Foglio di mappa n. 27 particelle nn. 604 e 605, lotti n.8 e n.9, per svolgere le operazioni D13 o R12 di cui agli allegati "B" e "C" del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.);
- VISTA la nota del 16/06/2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data 16/06/2016 al n. 26874, con la quale la Ditta SEAP S.r.l. – Società Europea Appalti Pubblici, ha richiesto l'autorizzazione ad eseguire alcune modifiche migliorative al progetto definitivo approvato con D.D.S. n. 338 del 27/03/2014, allegando documentazione tecnica costituita da:
- Relazione tecnica;
 - Inquadramento territoriale;
 - Planimetria generale;
 - Piante prospetti e sezioni tettoia;
 - Pianta e prospetti Ufficio pesa e locale spogliatoio.
- CONSIDERATO che le modifiche richieste sono così rappresentate:
- disposizione planimetrica delle strutture e degli impianti;
 - aggiunta di una seconda pesa a bilico da destinare ai compattatori in ingresso;
 - tamponamento su tre lati della tettoia di carico/scarico;
 - accorpamento del locale ufficio e pesa e del locale servizi e spogliatoio in un unico corpo di fabbrica (prefabbricati);
 - sostituzione dell'impianto di depurazione previsto in progetto con un sistema di accumulo delle acque reflue (prima pioggia, reflui civili, reflui impianto lava ruote) dotato di bacino di contenimento idoneamente dimensionato;
 - sostituzione del silos di stoccaggio del percolato da 25mc previsto in progetto con 2 silos di stoccaggio in polietilene ad alta densità aventi capacità complessiva pari a 30 mc.
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;



1094

- CONSIDERATO** che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del Decreto n. 338 del 27/03/2014;
- VISTA** l'iscrizione della Ditta S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. nella White List della Prefettura -- U.T.G. di Agrigento con validità fino al 30 Giugno 2016;
- VISTA** la nota prot. 23410 del 30/06/2016 con la quale la Prefettura U.T.G., di Agrigento conferma la permanenza della Società SEAP - Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. a decorrere dal 01/07/2016, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 6 novembre 2012 n. 190;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica del Decreto n. 338 del 27/03/2014, nei termini di cui all'istanza;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termine della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sono approvate le modifiche non sostanziali al progetto approvato con Decreto n. 338 del 27/03/2014, relative agli elaborati elencati in premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento, proposte dalla Ditta SEAP S.r.l. - Società Europea Appalti Pubblici, con sede legale in Aragona Zona Industriale ASI - Rustico A/6, consistenti:

- nella disposizione planimetrica delle strutture e degli impianti;
- nell'aggiunta di una seconda pesa a bilico da destinare ai compattatori in ingresso;
- nel tamponamento su tre lati della tettoia di carico/scarico;
- nell'accorpamento del locale ufficio e pesa e del locale servizi e spogliatoio in un unico corpo di fabbrica (prefabbricati);
- nella sostituzione dell'impianto di depurazione previsto in progetto con un sistema di accumulo delle acque reflue, posto all'interno di un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato, da gestire come rifiuti liquidi ed avviate al trattamento, all'esterno della stazione di trasferimento, presso impianti appositamente autorizzati (prima pioggia, reflui civili, reflui impianto lava ruote);
- nella sostituzione del silos di stoccaggio del percolato da 25mc previsto in progetto con 2 silos di stoccaggio in polietilene ad alta densità aventi capacità complessiva pari a 30 mc., posizionati all'interno di un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato.

ART. 2

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese le autorizzazioni edilizie.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 3

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 4

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Dgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 5

Restano validi i contenuti e le prescrizioni di cui al Decreto n. 338 del 27 Marzo 2014, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 6

La Città Metropolitana di Palermo, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Palermo ed il Comune di Lercara Friddi (PA), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 7

Avverso al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 68 L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e dell'art. 29 del codice del processo amministrativo (all.1 al D. Lgs. n. 104/2010). In alternativa, è esperibile il ricorso gerarchico entro il termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ART. 8

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Lercara Friddi (PA), Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (Catasto-rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, D.R.A.R. - Servizio 5 - Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li 20 LUG 2016



IL DIRIGENTE GENERALE

(Dot. Maurizio Pillo)